

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI AFFERNI

Seduta del 09/03/2021

FATTO

Parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:

- in data 2/11/2016 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente a dicembre 2018; in seguito all'estinzione anticipata non otteneva la restituzione pro quota degli oneri non goduti;
- dopo aver esperito infruttuosamente reclamo, ha presentato ricorso chiedendo la restituzione degli oneri non maturati per il complessivo importo di euro 1.742,56

Nel reclamo allegato specifica:

Tale importo deriva dal seguente calcolo:

- euro 3.543,85 suddiviso per il numero di rate complessive del finanziamento (120) e successiva moltiplicazione dell'importo che ne deriva per il numero delle rate non maturate (95) per un importo di Euro 2.805,55 da cui vanno detratti euro 1.062,99 rimborsati al sopra richiamato titolo per un importo finale, come sopra detto, di euro **1.742,56 di cui si chiede il rimborso unitamente agli interessi legali dalla data del presente reclamo al saldo.**

Nel ricorso ha formulato la seguente domanda:

RICHIESTE ALL'ARBITRO

SI CHIEDE ALL'ABF CHE ACCERTI E DICHIARI DOVUTO IL RIMBORSO A FAVORE DELLA RICORRENTE DI EURO 1.742,56 COMPRESIVO DI TUTTI I COSTI SOSTENUTI DI NATURA UPFRONT E RECURRING COME STABILITO DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DELL'11 SETTEMBRE 2019 CUI HA FATTO SEGUITO LA DECISIONE DEL COLLEGIO DI COORDINAMENTO ABF IN DATA 17 DICEMBRE 2019 N. 26525 OLTRE INTERESSI LEGALI DAL RECLAMO AL SALDO CONFERMANDO ALTRESI' LA PIENA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO ANCHE CON RIFERIMENTO AL RIMBORSO DEI COSTI ASSICURATIVI ESSENDO GLI STESSI IN STRETTISSIMO COLLEGAMENTO NEGOZIALE RISPETTO AL FINANZIAMENTO DI CUI COSTITUISCONO ACCESSORI

L'intermediario, dopo aver ricostruito la vicenda oggetto del presente procedimento, con riferimento alle richieste restitutorie afferma:

- che il contratto sottoscritto dalla cliente indica in modo chiaro e trasparente le componenti di costo up front e quelle recurring; in particolare: (i) le "commissioni intermediario del credito", "commissioni del finanziatore", "commissioni di attivazione" e le "spese di istruttoria" non sono retrocedibili, in quanto aventi natura upfront; (ii) gli unici oneri rimborsabili sono relativi agli interessi e alle commissioni di gestione pratica;
 - che la sentenza Lexitor non è invocabile nel caso che qui ci occupa, dal momento che la direttiva non spiega efficacia diretta nei rapporti tra privati; inoltre la sentenza non si applica ai contratti già estinti al momento della pronuncia;
 - che le commissioni intermediario del credito sono state interamente corrisposte al soggetto intervenuto nella fase preliminare alla conclusione del contratto con la conseguenza che la retrocessione di detto costo al consumatore determinerebbe un ingiusto arricchimento del cliente a spese del convenuto;
 - che, con riferimento agli oneri assicurativi, la scrivente ha sottoscritto in qualità di contraente e beneficiario polizze assicurative per la copertura rischio credito e rischio morte, svincolando la cliente dalla sottoscrizione e non addebitando nessun costo;
- Per tutti i motivi sopra esposti, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio e dei premi relativi alle polizze a questo abbinate.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che "occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve

essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

- "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *"deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento".*

Innanzitutto si osserva che non risultano presentati all'ABF precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Dai documenti in atti risulta l'estinzione anticipata dopo la scadenza di n. 25 rate (su n. 120 rate totali).

Passando a considerare il contratto di finanziamento in oggetto, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, gli oneri devono essere qualificati come segue:

Commissioni intermediario del credito	Upfront
Commissioni finanziatore	Upfront
Commissioni di istruttoria	Upfront
Commissioni di attivazione	Upfront
Commissione gestione pratica	Recurring (secondo il condiviso orientamento dei Collegi per l'intero importo, senza applicazione del limite contrattualmente previsto)

Si precisa che nella domanda del ricorso la cliente menziona anche il rimborso degli oneri assicurativi non goduti. Nel contratto tuttavia non risultano addebitati tali oneri.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 16.815,43	Tasso di interesse annuale	5,20%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	180,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	79,17%
Data di inizio del prestito	31/12/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	64,94%

rate pagate	25	rate residue	95	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario del credito				432,00	Upfront	64,94%	280,53	0,00	280,53
Commissioni del finanziatore				432,00	Upfront	64,94%	280,53	0,00	280,53
Commissioni di istruttoria pratica				600,00	Upfront	64,94%	389,63	0,00	389,63
Commissioni di attivazione pratica				162,00	Upfront	64,94%	105,20	0,00	105,20
Commissioni gestionepratica				1.917,85	Recurring	79,17%	1.518,30	1.062,99	455,31
Totale				3.543,85					1.511,20

L'importo come sopra calcolato non corrisponde alla richiesta della cliente (euro 1.742,56) che applica il criterio *pro rata temporis* a tutte le commissioni.

Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi il decorso degli stessi deve essere considerato non già dall'estinzione, ma a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (Collegio di coordinamento, n. 5304/13).

Alla luce delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020 gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per

eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.511,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA